

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2109)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRI, ALBERTINI, CIPELLINI e ARNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1972

Modifica della disciplina concernente il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Le varie disposizioni succedutesi nel tempo in ordine alla cessione in proprietà agli assegnatari degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato hanno suscitato dubbi interpretativi che hanno determinato nell'applicazione pratica della normativa situazioni di ingiusta sperequazione. È infatti accaduto che l'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, il quale stabilisce che il prezzo di cessione di tutti gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato è pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio, dopo essere stato applicato a tutti gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato contemplati dall'articolo 1, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, a seguito della circolare 26 luglio 1969, n. 2624, del Ministero dei lavori pubblici, con una interpretazione estremamente opinabile, sia stato limitato ad una sola parte di alloggi e cioè a quelli contemplati dalla legge 9 agosto 1954, n. 640, nonché a tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti e agli alloggi costruiti dall'UNRRA-Casas, anche con fon-

di ERP. In tal modo, nell'ambito di una stessa categoria, alcuni alloggi usufruirebbero della possibilità di cessione ad un prezzo pari al 50 per cento del costo di costruzione, mentre per altri alloggi, ivi compresi quelli contemplati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, a favore dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici, il prezzo di cessione sarebbe pari al 50 per cento del valore venale. Si è altresì verificato che, nell'ambito dello stesso edificio, alloggi costruiti in base alle medesime disposizioni di legge siano stati alcuni ceduti ad assegnatari più fortunati ad un prezzo rapportato al costo della costruzione, mentre per altri, a seguito della citata circolare ministeriale, venga richiesto un prezzo rapportato al valore venale.

Il criterio interpretativo suggerito dalla circolare ministeriale è assai dubbio e soprattutto non sembra tenere nel debito conto che per gli assegnatari di alloggi costruiti a totale carico dello Stato è pressocchè impossibile discriminare la condizione di ciascuna categoria e dare al concetto di « meno abbiente » una significazione individuatrice

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di una specifica categoria in contrapposto ad altre individuate pur sempre con riferimento a particolari condizioni economiche disagiate e perciò meritevoli dell'intervento dello Stato.

D'altra parte, la rilevata ragione, quand'anche l'interpretazione della norma potesse ritenersi esatta sebbene rigorosa, richiederebbe comunque di eliminare la situazione di sperequazione già accennata.

Pertanto, si impone l'adozione di una norma che valga ad eliminare qualsiasi dubbio interpretativo e rimuova ogni possibile disparità di trattamento.

A tal fine il presente disegno di legge si propone di unificare il regime relativo alla cessione in proprietà degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato sulla base del criterio più equo di rapportare il prezzo al costo della produzione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La disposizione dell'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, si applica a tutti gli alloggi contemplati dal numero 4 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.